

REALIZZATA DA:

Studio Tributario societario

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di dicembre 2019. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

Imposte sui redditi - Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.....	2
Modifica saggio di interesse legale - Decreto 12 dicembre 2019.....	2
Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate.....	2
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.....	3
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017.....	13
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.....	13
Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all'articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n.232/2016.....	14
Imposte sui redditi - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 22 novembre 2019.....	14
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	15
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).....	15
Riscossione - Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione.....	37
Imposte sui redditi – Veicoli concessi in uso promiscuo – Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit.....	39

**Imposte sui redditi - Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.**

Con Decreto 22 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 4.12.2019, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha proceduto all'individuazione di

ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, l'art. 1 del Decreto contiene l'elenco dettagliato degli esercenti professioni sanitarie che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste all'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2014.

Il successivo art. 2 indica le modalità di trasmissione telematica dei predetti dati relativi a spese sanitarie.

**Modifica saggio di interesse legale - Decreto 12 dicembre 2019.**

Con Decreto 12 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14.12.2019, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, comma 1, del Codice civile è fissata allo 0,05 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

**Modalità di rimborso dell'agente della riscossione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite e di restituzione all'agente della riscossione delle somme anticipate.**

Con Decreto del 13 settembre 2019, pubblicato sulla G.U. n.292 del 13 dicembre 2019, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito le modalità con cui l'agente della riscossione deve restituire le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore e riconosciute indebite nonché le modalità di



restituzione all'agente della riscossione delle somme dallo stesso anticipate.

In particolare, l'art. 1 del Decreto in esame prevede che le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore, ove riconosciute indebite, sono rimborsate dall'agente della riscossione con le modalità previste dall'art. 26, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 112/1999.

Il successivo art. 2, descrive le modalità di restituzione all'agente della riscossione delle somme dallo stesso anticipate e relative a somme affluite al bilancio dello Stato.

### **Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.**

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019, con cui sono state approvate disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni aventi rilevanza fiscale che integra e aggiorna quanto analizzato nella *tax newsletter* del mese di ottobre.

La Legge di conversione ha apportato modifiche dell'art. 3 del D.L. n.124, rubricato "Contrasto alle indebite compensazioni".

In particolare, nell'art. 3, comma 6, capoverso 2-ter, la sanzione di mille euro, prevista nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo di cui all'art. 37, comma 29-ter, del D.L. n. 223/2006, è sostituita da una sanzione pari al 5 per cento dell'importo, per importi fino a cinquemila euro, e pari a duecentocinquanta euro, per importi superiori a cinquemila euro.

In sede di conversione in legge è stato interamente sostituito l'art. 4, comma 1, del D.L. n. 124/2019, rubricato "Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera", il quale, dopo l'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ha inserito l'art. 17-bis.



In particolare, il comma 1 del novellato art. 17-*bis* prevede che i soggetti committenti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a duecentomila euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n.600/1973, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

La nuova disposizione in esame ha stabilito, altresì, che il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Il comma 2 del nuovo articolo 17-*bis* specifica alcuni obblighi di trasmissione previsti per le ditte appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, necessari per consentire al committente di adempiere all'obbligo del riscontro dell'ammontare complessivo delle ritenute versate dalle imprese medesime.

In particolare, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;



- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Il comma 3 introduce l'obbligo per il committente di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancato adempimento da parte di quest'ultime degli obblighi di trasmissione previsti al comma 2 o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

In particolare la disposizione prevede che nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi in capo all'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Il committente inoltre ne dà comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, precisa infine la novellata disposizione normativa, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Il successivo comma 4 dell'art. 17-*bis* in commento introduce una sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti ai commi 1 e 3.

In caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato, infatti, al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria, o subappaltatrice, per la violazione degli obblighi



di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Il successivo comma 5 stabilisce alcune deroghe alla disciplina introdotta dall'articolo in esame.

In sostanza, gli obblighi introdotti non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista (pari a cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) dei seguenti requisiti:

- a) essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi, e aver eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a cinquantamila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Il comma 6 prevede che la certificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 è messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il comma 7 demanda a un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 con modalità semplificate di riscontro dei dati.

Il comma 8 del nuovo articolo 17-*bis*, prevede infine che, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 del medesimo D.Lgs. n 241, è esclusa per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici la



possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi maturati nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

La disposizione in parola non trova tuttavia applicazione alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti dal comma 5, prima menzionato.

Il comma 2 dell'articolo 4 della L. n. 157/2019 in commento prevede che le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 17-*bis* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La Legge di conversione n. 157/2019, dopo l'art. 10, ha inserito l'art 10-*bis* rubricato "Estensione del ravvedimento operoso" che ha abrogato il comma 1-*bis* dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

In particolare, la norma abrogata stabiliva che le disposizioni relative al ravvedimento operoso di cui al comma 1 dell'art. 13 citato, lettere b-*bis*), b-*ter*) e b-*quater*) si applicavano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-*bis*) e b-*ter*), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Per effetto dell'abrogazione, pertanto, le riduzioni sanzionatorie previste dalle citate lettere trovano applicazione per tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali.

In sede di conversione all'art. 16 del D.L. n. 124/2019, dopo il comma 1, è stato aggiunto il comma 1-*bis* che ha sostituito il secondo periodo dell'art. 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 127/2015.

In particolare, con la novellata disposizione sono stati modificati i termini di trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere portandoli da mensili a trimestrali.



Essa dispone, infatti, che la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

La Legge di conversione in esame ha inserito nell'art. 17 del D.L. 124/2019, dopo il comma 1, il comma 1-*bis*.

Il nuovo comma dispone che, nel caso in cui gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo su fatture elettroniche non superino la soglia annua di 1.000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta medesima potrà essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

In sede di conversione l'art. 20, rubricato "Lotteria degli scontrini" è stato interamente sostituito.

La novellata versione dell'articolo in parola posticipa dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la possibilità di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale (la c.d. lotteria degli scontrini).

La novella legislativa prevede, inoltre, che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, devono comunicare all'esercente al momento dell'acquisto uno specifico codice lotteria (la disposizione previgente riferiva l'obbligo comunicativo al codice fiscale).

Il codice lotteria sarà individuato da apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di intesa con l'Agenzia delle Entrate.

Il consumatore potrà segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate la circostanza che l'esercente, al momento dell'acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria.

La Legge di conversione all'art. 21 del D.L. 124/2019, dopo il comma 1, ha aggiunto il comma 1-*bis*, che ha inserito il comma 5-*bis* nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015.





La nuova disposizione normativa prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto o assimilate, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Con apposito Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso di cui al presente comma, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati.

In sede di conversione all'art. 22, dopo il comma 1, è stato inserito il comma 1-*bis*.

L'art. 22, comma 1, del D.L. n. 124/2019 ha previsto il riconoscimento agli esercenti attività di impresa, arte o professione di un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973 (le banche, la Società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli OICR, le società di gestione del risparmio).

Con l'introduzione del comma 1-*bis* è stato riconosciuto il medesimo credito di imposta anche per le transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

In sede di conversione è stato soppresso l'art. 23 che aveva previsto sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo, da parte di commercianti e professionisti, di accettare pagamenti con carte di debito e credito, a decorrere dal 1° luglio 2020.

La Legge di conversione ha introdotto nel D.L. n. 124 l'art. 32-*quater* rubricato "Modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società



semplici”.

L'articolo in esame ha la funzione di chiarire il regime fiscale da applicare per i dividendi corrisposti alle società semplici; in particolare, ai sensi del comma 1, si intendono percepiti per trasparenza da parte dei rispettivi soci gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da parte delle società e dagli enti residenti in Italia.

Pertanto il trattamento dei dividendi corrisposti alle società semplici segue le regole che derivano dalla natura giuridica dei soci.

Quindi:

- per la quota di dividendi che è imputabile ai soggetti IRES, i dividendi corrisposti alla società semplice sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95 per cento del loro ammontare;
- per la quota imputabile a soggetti titolari di reddito d'impresa, i dividendi corrisposti alle società semplici sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;
- per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo di imposta, nella misura del 26 per cento.

Il comma 2 dell'art. 32-*quater* di nuova introduzione stabilisce che la suddetta ritenuta a titolo di imposta, con obbligo di rivalsa, è operata dalle società e dagli enti residenti assoggettati all'IRES sulla base delle informazioni fornite dalle società semplici.

In sede di conversione all'art. 37 rubricato “Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all'art. 3 del D.L. n. 119/2018”, dopo il comma 1, sono stati aggiunti i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

In particolare, il nuovo comma 1-*bis* estende al 2019 e al 2020 l'applicazione delle norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti



della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

L'art. 39 del D.L. 124/2019, rubricato "Modifiche alla disciplina penale e alla responsabilità amministrativa degli enti", come modificato dalla Legge di conversione n. 157/2019, aggiorna il D.Lgs. n. 74/2000.

In particolare, il comma 1, modifica molte delle fattispecie penali ivi previste e introduce una nuova disciplina della confisca penale.

Le lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 39 in commento intervengono sul delitto di "dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", novellando l'articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000.

Si tratta della disposizione che qualifica come delitto, in precedenza punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, la condotta di chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La richiamata lettera a) eleva la pena per il delitto in parola da un minimo di 4 anni a un massimo di 8 anni di reclusione.

La successiva lettera b), inserisce nell'art. 2 del D.Lgs. n. 74, il comma *2-bis* il quale prevede la riduzione della pena di cui sopra, da un minimo di un anno e sei mesi ad un massimo di 6 anni, nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a centomila euro.

La successiva lettera c) del comma 1 dell'art. 39 del D.L. n. 124, interviene sull'art. 3 del D.Lgs. n. 74, che disciplina il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

In questo caso, la pena prevista (in origine la reclusione da un minimo di 1 anno e 6 mesi ad un massimo di 6 anni), viene elevata ad un minimo di tre e ad un massimo di otto anni di reclusione.

Le lettere d), e), f) e g), modificano l'articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, relativo al delitto di dichiarazione infedele, prevedendo l'abbassamento



della soglia di punibilità da centocinquantamila euro a centomila euro, nonchè l'aumento delle pene da un minimo di 2 anni a un massimo di 4 anni e 6 mesi di reclusione (rispetto alla precedente formulazione che parlava di pene minimi di 1 anno e massime di 3 anni).

Le lettere h) ed i) intervengono sul delitto di omessa dichiarazione, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 74/2000.

In sintesi, la novella legislativa innalza le pene, tanto per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed IVA che della dichiarazione del sostituto di imposta; viene ora prevista la reclusione da un minimo di 2 anni ad un massimo di 5 anni.

Le successive lettere l) ed m), intervengono sul delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, che prima della novella puniva con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 124, la reclusione è innalzata da un minimo di 4 anni ad un massimo di 8 anni.

La lettera n) innalza la pena detentiva per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, portando il minimo da 1 anno e 6 mesi a 3 anni e il massimo da 3 anni a 7 anni di reclusione.

Il comma 2 dell'art. 39 del D.L. n. 124 introduce l'articolo 25-*quinquedecies* nel D.Lgs. n. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La novellata norma è rubricata "reati tributari" ed elenca le sanzioni pecuniarie applicabili all'ente in relazione ai diversi delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Il comma 3 dell'art. 39 esaminato prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. 124/2019.



## **Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017**

Con Provvedimento del 20 dicembre 2019 n. prot. 1432213/2019 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le specifiche tecniche, da ultimo aggiornate con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 28213 del 6 febbraio 2019, riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

## **Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, modificato dal provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri**

Con Provvedimento del 20 dicembre 2019 n. prot. 1432217/2019 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dal Provvedimento n. 99297 del 18 aprile 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

In particolare, con il Provvedimento in esame è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile per i produttori dichiarare fino al 30 giugno 2020 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria (introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019) nonché per ulteriori modifiche alle specifiche tecniche del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 192017 del 28 ottobre 2016, anche al fine di cogliere le proposte e le segnalazioni prevenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori economici.



**Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n.232/2016**

Con Provvedimento del 23 dicembre 2019 n. prot. 1432381/2019 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2019 sono state apportate modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’art.1, commi da 540 a 544 della L. n. 232/2016.

In particolare, l’esaminato Provvedimento ha modificato il punto 1.1 del Provvedimento del 31 ottobre 2019, sostituendo le parole “31 dicembre 2019” e le parole “1° gennaio 2020” rispettivamente con le parole “30 giugno 2020” e “1° luglio 2020”.

Conseguentemente, entro il 30 giugno 2020 tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, dovranno essere configurati al fine di consentire, a partire dal 1° luglio 2020, la trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della L. n. 232/2016.

**Imposte sui redditi - Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 22 novembre 2019.**

Con Provvedimento del 23 dicembre 2019 n. prot. 1432437/2019 pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2019 l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità tecniche di utilizzo, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno di imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019.



In particolare, l'anzidetto decreto ha previsto la trasmissione telematica da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all'art. 4, comma 1, della L. n. 3/2018 nonché da parte degli esercenti la professione di biologo, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.

Il Provvedimento in esame ha, quindi, disposto che per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2019, ai sensi dell'articolo 1 del summenzionato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dal Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 115304 del 6 maggio 2019.

### **Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.**

Con Decreto del 24 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 5 dell'08.01.2020, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha approvato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (cd. ISA), relativi ad attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

### **Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020).**

La Legge 27 dicembre 2020, n. 160, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 45 alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto, tra le altre, alcune novità in materia fiscale.

Riportiamo qui di seguito le novità da noi ritenute maggiormente significative.

#### ***Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA (art. 1, comma 3)***

Il comma 3 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, ha disposto la sterilizzazione dell'incremento delle aliquote IVA riscrivendo il comma 2 dell'art. 1 della L. n. 145 del 2018 (Legge di Bilancio per il 2019).

In particolare, la novellata disposizione normativa conferma anche per il 2020:

- con riguardo l'aliquota IVA ridotta, l'aliquota vigente al 10 per cento, sterilizzando quindi il previsto aumento di tre punti percentuali; fissa al



- 12 per cento l'aliquota IVA a regime a partire dal 2021;
- in riferimento all'IVA ordinaria, l'aliquota vigente al 22 per cento, sterilizzando per il 2020 il previsto aumento di 3,2 punti percentuali; fissa l'aliquota al 25 per cento a partire dal 2021; conferma al 26,5 per cento l'aliquota IVA a partire dal 2022.

***Deducibilità IMU (art. 1, commi 4 e 5)***

Il comma 4 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 ha sostituito l'articolo 3 del D.L. n. 34/2019 rubricato "Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali".

La novellata disposizione prevede ora che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 50 per cento.

***Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato (art. 1, comma 6)***

Il comma 6 dell'art.1 della Legge di Bilancio 2020 ha modificato l'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011, riducendo dal 15 al 10 per cento la misura dell'aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

***Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (art. 1, comma 70)***

Il comma 70 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha sostituito il comma 3.1 dell'articolo 14 del D.L. n.63/2013 recante disposizioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica.

Con la novellata norma viene stabilito che a partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di certificazione energetica relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200 mila euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.





Lo sconto in fattura sarà rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

L'esaminata disposizione normativa prevede, altresì, che il fornitore che ha effettuato gli interventi potrà cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

***Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (Art. 1, comma 175)***

Il comma 175 dell'art 1 delle Legge di Bilancio 2020 ha apportato modifiche agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, prorogando al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali previste in materia di interventi di efficienza energetica, recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di mobili.

In particolare, la lettera a) del comma 175 dell'art. 1, ha novellato l'art. 14 del D.L. n. 63/2013, disponendo:

- la proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione fiscale spettante in misura pari al 65 per cento delle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica nonché per l'acquisto o posa in opera delle schermature solari di classe M, fino ad un valore massimo della detrazione di 60 mila euro, e delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione degli impianti esistenti;

La successiva lettera b) del comma 175 in esame è, invece, intervenuta sull'art. 16 del D.L. n. 63, in materia di recupero del patrimonio edilizio, disponendo:

- la proroga al 31 dicembre 2020 della detrazione fiscale nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi indicati nell'art. 16-bis, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986;
- la proroga della detrazione fiscale, nella misura del 50 per cento, per quanti già fruiscono della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019 ed in relazione alle ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore



alla classe A+ e di forni con specifiche caratteristiche.

***Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli investimenti di riqualificazione energetica e antisismica (Art. 1, comma 176)***

Il comma 176 dispone l'abrogazione dei commi 2, 3 e 3-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019.

Di conseguenza viene eliminata la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni relative alle spese sostenute per l'adozione di misure antisismiche di ottenere, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse detrazioni, un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

***Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Art. 1, comma 183)***

Il comma 183 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016, che ora prevede la proroga per l'anno 2020 della vigente esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali ed agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).

La novella legislativa ha altresì stabilito che, per l'anno 2021 i citati redditi concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF dei predetti soggetti nella misura del 50 per cento.

***Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali (Art. 1, commi da 184 a 197)***

I commi dal 184 al 197 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2020, disciplinano il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.

Ai sensi del comma 184 è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0.

In particolare, il successivo comma 185 prevede che alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, purché entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti i beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni



e nelle misure stabilite dai successivi commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il comma 186 dispone che potranno usufruire di tale credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Le uniche esclusioni riguardano le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio Decreto n.267/1942 o da altre leggi speciali.

Per le imprese ammesse a credito di imposta, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il successivo comma 187 prevede che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa ad eccezione dei beni indicati nell' articolo 164, comma 1, del TUIR (veicoli e altri mezzi di trasporto), nonché dei beni per i quali il Decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce aliquote di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla L. n.208/2015, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla L. n. 232/2016, ovvero software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0.

Il successivo comma 188 dispone che per gli investimenti aventi ad oggetto beni diversi da quelli indicati nei precedenti commi 189 e 190, il credito di



imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il comma 189 dell'art. 1 della L. n.160/2019 in esame stabilisce che per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla L. n.232/2016, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Il successivo comma 190 stabilisce che, per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla L. n. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700 mila euro.

Il comma 191 prevede che il credito di imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190.

Al fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per la valutazione dell'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi in esame, le imprese che si avvalgono di dette misure devono effettuare una comunicazione al Ministero.

Il successivo comma 192 precisa che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione normativa sancisce, altresì, che il credito di imposta in parola è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i



medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 193 dell'art. 1 della Legge di Bilancio esaminata dispone che se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il comma 194 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Il successivo comma 195 prescrive che i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tale fine le fatture e gli altri documenti relativi all'investimento devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni del presente articolo.

Infine, ai sensi del comma 196, le disposizioni appena commentate, non trovano applicazione:

- agli investimenti aventi ad oggetto i beni di cui al comma 188, effettuati tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 34/2019;
- agli investimenti aventi ad oggetto i beni di cui ai commi 189 e 190, effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione, per i quali continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 60 e 62, della L. n. 145/2018.

*Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione*



***tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi da 198 a 209)***

Il comma 198 dell'art.1 della L. n. 160/2019 stabilisce che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai successivi commi da 199 a 206.

Il comma 199 nello specifico prevede che possono accedere al credito d'imposta in esame tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201, 202.

La disposizione normativa statuisce, altresì, che sono escluse:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001.

Il comma 199 esaminato prescrive, inoltre, che per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il successivo comma 200, dispone che sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.



Al fine di determinare la base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, purché rispettino le regole generali di effettività, pertinenza e congruità:

- a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte all'interno dell'impresa;
- b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo;
- c) le spese per contratti di ricerca *extra muros* aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- d) le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica nel limite massimo di 1 milione di euro, a condizione che siano utilizzate direttamente e esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta;
- f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa.

Il comma 201 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, dispone che sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o

dell'ecocompatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività *di routine* per il miglioramento della qualità dei prodotti così come le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Il comma 201 in esame elenca le tipologie di spese ammesse al credito di imposta in relazione alle attività di innovazione tecnologica.

Il successivo comma 202 dispone che sono considerate attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Anche in relazione a tali di attività innovative, il comma 202 elenca le tipologie di spesa ammesse al beneficio del credito di imposta.

Il comma 203 dell'art. 1 della Legge di Bilancio esaminata dispone che:

- per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto, separatamente, in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il





credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.

Il medesimo comma ha, inoltre, stabilito che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta.

Il successivo comma 204 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo comma 205.

Il comma 205 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 sancisce che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il successivo comma 206 dispone che le imprese beneficiarie della misura in argomento sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso



di realizzazione.

La relazione, precisa la disposizione normativa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Infine, il comma 207 dell'art. 1 della Legge di Bilancio in commento prevede che, nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

La norma esaminata precisa, altresì, che qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere.

### ***Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 (art. 1, commi da 210 a 217)***

I commi da 210 a 217 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 prorogano al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 il beneficio del cd "credito d'imposta formazione 4.0", rimodulando i limiti massimi annuali dell'incentivo ed eliminando l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Nello specifico, il comma 210 dispone che la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art 1, commi da 46 a 56, della L. n.205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.



Il successivo comma 211 statuisce che il predetto credito d'imposta è riconosciuto:

- nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300 mila euro;
- nei confronti delle medie imprese, in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro;
- nei confronti delle grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Il comma 212 dell'art. 1 della Legge in esame stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'art 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art 9, comma 2, del D. Lgs. n.231/2001.

La disposizione normativa conferma, altresì, che anche per la fruizione del credito in parola l'impresa deve risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ai sensi del comma 214 il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle imprese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs n.241/1997.

La stessa norma precisa, altresì, che:

- le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico;
- il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

Infine, il comma 215 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 dispone che continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, ad eccezione della condizione



concernente la stipula e il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente poichè non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.

### ***Bonus facciate (art 1, commi da 219 a 224)***

Il comma 219 dell'art.1 della Legge di bilancio 2020 stabilisce che per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. n. 1444/1968 spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento.

Ai sensi del successivo comma 220, nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti tecnici fissati dal Ministro dello Sviluppo economico (D.M. 26 giugno 2015).

Il comma 221 della Legge in commento ammette al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Il successivo comma 222 dispone che la detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

### ***Incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese (Art. 1 comma 287)***

Il comma 287 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 stabilisce che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018:

- sono abrogati i commi da 1 a 8 dell'art. 2 del D.L. 34/2019 (c.d. mini – IRES);
- è abrogato il comma 1080 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, con contestuale ripristino dell'incentivo generale per la patrimonializzazione delle imprese (ACE) disciplinato dall'articolo 1 del D.L. n. 201 del 2011, specificando in particolare che l'aliquota percentuale per il calcolo del



rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata a regime all'1,3 per cento.

***Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 1, commi da 288 a 290)***

I commi da 288 a 290 dell'art 1 della Legge di bilancio 2020 sono finalizzati ad incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

In particolare, il comma 288 prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro.

Con apposito Decreto ministeriale saranno individuati condizioni e criteri per tale misura premiale.

Il successivo comma 289 stabilisce che con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, si provvederà a dettare le disposizioni di attuazione della suesposta disposizione normativa stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, anche in relazione al volume e alla frequenza degli acquisti, individuando, inoltre, gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

***Proroga del credito d'imposta in favore del PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di settore (Art. 1, comma 300)***

Il comma 300 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 in esame ha sostituito l'art. 49, comma 1, del D.L. n.34/2019, disponendo che al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione del PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, fino ad un massimo di 60 mila euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021.



***Proroga del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art.1, comma 319)***

Il comma 319 dell'art. 1 della Legge in esame dispone la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge n. 208/2015.

***Fringe benefit auto aziendali (art.1, commi 632 e 633)***

Il comma 632 dell'art. 1 della Legge in commento ha sostituito la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, in materia di determinazione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente.

La novellata disposizione normativa prevede ora che per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1, lettere a), c) ed m), del D.Lgs. n.285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/Km di CO<sub>2</sub>), concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno.

La predetta percentuale è elevata al 30 per cento per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km ma non a 160 g/Km. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano superiori a 160 g/km ma non a 190 g/Km, la predetta percentuale è elevata al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km, la predetta percentuale è pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Il successivo comma 633 dispone che resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'art 51 comma 4, lettera a), del citato TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

***Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali (Art.1, comma 677)***

Il comma 677 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020 ha sostituito la lettera c) del comma 2 dell'art 51 del TUIR apportando di conseguenza modifiche



al regime fiscale dei “buoni pasto”.

La novella legislativa eleva da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove i buoni pasto siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

### ***Tracciabilità delle detrazioni (Art.1, commi 679 e 680)***

Il comma 679 dell’art. 1 della Legge di bilancio 2020 stabilisce che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’art 15 del TUIR spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs n. 241/1997.

Il successivo comma 680 prevede che la disposizione di cui al comma precedente non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

### ***Estromissione dei beni immobili imprese individuali (Art.1, comma 690)***

Il comma 690 dell’art. 1 della Legge in esame stabilisce che le disposizioni dell’art 1, comma 121, della L. n. 208/2015, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020.

Il secondo periodo del medesimo comma dispone che i versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’art 1 della L. n. 208/2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021.



Il terzo ed ultimo periodo dispone che per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

### ***Regime forfettario (Art.1, commi 691 e 692)***

Il comma 691 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020, dispone che i commi da 17 a 22 dell'articolo 1 della L. n. 145/2018 (disciplinanti la c.d. *flat tax* applicabile ai redditi da 65 mila a 100 mila euro) sono abrogati.

Il successivo comma 692 reca diverse modifiche all'articolo 1 della L. n. 190 del 2014.

In particolare, viene sostituito il comma 54 del predetto art. 1 che ora prevede che i contribuenti persone fisiche esercenti attività di imprese, arti o professioni, applicano il regime forfettario di cui alla L. n. 190 se, al contempo, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65 mila euro;
- hanno sostenuto spese di ammontare non superiore a 20 mila euro lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 per lavoratori dipendenti e per collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione;

A seguito della modifica del comma 57 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, a cui viene aggiunta la lettera d-ter), è ora prevista l'esclusione dal regime agevolato in esame per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi a questo assimilati eccedenti l'importo di 30 mila euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Infine, con l'aggiunta di un periodo al comma 74 dell'art. 1 della L. n. 190, è stato introdotto un regime premiale volto ad incentivare l'utilizzo della fattura elettronica da parte dei soggetti in commento; in caso di opzione e con un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, è ridotto di un anno.





### ***Rivalutazione dei beni (Art.1, commi da 693 a 704)***

Il comma 693 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio in esame, modificando in più parti l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002, proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima e a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato ad imposta sostitutiva.

Il pagamento di quest'ultima imposta potrà essere effettuato in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2020. La redazione ed il giuramento della perizia dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020.

Il successivo comma 694 prevede che l'aliquota dell'imposta sostitutiva sia unica e pari all'11 per cento sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate, sia per i terreni edificabili o con destinazione agricola.

Il successivo comma 696 dispone che i soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettera a) e b) del TUIR (le società di capitale, le cooperative, i trust e gli altri enti pubblici e privati, che esercitano attività commerciali) che non adottano, per la redazione del bilancio, i principi contabili internazionali, possano rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate (iscritte tra le immobilizzazioni), risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Dalla rivalutazione sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

La rivalutazione, ai sensi del comma 697, deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell'inventario e nella nota integrativa.

Il successivo art. 698 dell'art. 1 in esame stabilisce che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società, di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali del 10 per cento; l'affrancamento ha quale conseguenza la possibilità di rendere disponibile il saldo per la



distribuzione degli utili.

Il comma 699 prevede che il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Il comma 700 dell'art. 1 della Legge di Bilancio esaminata specifica che in caso di cessione a titolo oneroso o di assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto anno successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

Il successivo comma 701 stabilisce i tempi e le modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699.

Il comma 702 stabilisce l'applicabilità, qualora siano compatibili, di norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione.

Il comma 703 dispone che per i soli beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

#### *Unificazione IMU TASI (art. 1, commi da 738 a 783)*

Il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020:

- l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge in commento.

I successivi commi da 740 a 746 disciplinano i vari aspetti dell'IMU come il presupposto dell'imposta (comma 740), le definizioni (741), i soggetti passivi (comma 743), la determinazione della base imponibile (comma 745),



le ipotesi di riduzione (comma 747).

In particolare, sotto il profilo definitorio, il comma 741 introduce un'importante novità in ordine ai fabbricati, precisando che rientra nella nozione di fabbricato anche l'area ad esso pertinenziale esclusivamente ai fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente.

Pertanto, nel nuovo quadro normativo, ai fini dell'esonero IMU dell'area pertinenziale, saranno decisive le seguenti circostanze, ovvero:

- la qualificazione urbanistica della pertinenza;
- il suo accatastamento unitario con il fabbricato.

Il comma 748 dell'art. 1 della Legge in commento stabilisce che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune può aumentarla di 0,1 percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Il successivo comma 750 dispone che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 557/1993 è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono ridurla fino all'azzeramento.

Il comma 751 prevede che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o di riduzione fino all'azzeramento.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati saranno esenti da IMU.

Il comma 752 fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli in misura pari allo 0,76 per cento, con facoltà dei Comuni di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il successivo comma 753 fissa l'aliquota base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato.

I comuni con apposita delibera possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.



Il comma 754 dell'art. 1 della Legge di Bilancio esaminata statuisce che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Il successivo comma 755 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Il comma 756 prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai precedenti commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge in commento.

Il successivo comma 757 obbliga i Comuni, anche nel caso in cui non intendano diversificare le citate aliquote, a redigere la delibera di approvazione delle stesse, accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto citato, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera di approvazione delle stesse.

L'anzidetta disposizione normativa precisa, altresì, che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti.

Nei commi 758 e 759 dell'art. 1 della Legge di Bilancio in esame sono riportati i casi di esenzione dall'imposta dei terreni agricoli e dei fabbricati con peculiari caratteristiche soggettive e oggettive.

Il comma 764 stabilisce che, in caso di discordanza tra il prospetto di cui all'esaminato 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto.

Il comma 772 dispone che l'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

La medesima imposta è indeducibile ai fini IRAP.



Il successivo comma 773 stabilisce che la precedente disposizione normativa ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e che la prevista deduzione si applica nella misura del 60 per cento per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.

Il comma 777 dell'art. 1 della Legge esaminata prevede che i Comuni con proprio regolamento possono:

- stabilire la validità dei versamenti effettuati da un solo comproprietario per conto di tutti gli altri;
- decidere differimenti dei termini del pagamento per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di orientare il contribuente e autolimitare il potere di rettifica dell'ente;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale.

Infine, con il comma 780 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art.8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011; l'art.13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del D.L. n. 201/2011; il comma 639 e quelli successivi dell'art. 1 della L. n. 147/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI.

Con il predetto comma sono state, altresì, abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla Legge di Bilancio in esame.

### **Riscossione - Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione.**

Con Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all'art. 3, commi da 1 a 3, del D.L. n. 124/2019, che ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità di presentazione dei



modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

Nello specifico:

- 1) il comma 1 dell'art. 3 citato estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
- 2) il successivo comma 2 amplia il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Con riferimento al punto 1), il Documento di prassi in commento ha quindi chiarito che sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione:

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA.

A riguardo, l'Amministrazione finanziaria ha, altresì, precisato che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono



essere esposte nel modello F24.

Inoltre, chiarisce ancora l’Agenzia delle Entrate che, poichè l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino “*ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019*”, la prescrizione normativa in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo di imposta 2018 relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive e IRAP.

In particolare, i crediti del periodo di imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione del periodo d’imposta, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019.

Con riferimento al punto 2), l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la novella legislativa ha esteso alla generalità dei contribuenti (e non solo ai titolari di partita IVA) l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di credito d’imposta.

Il modello F24 potrà essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

L’Amministrazione fiscale ha, altresì, chiarito che:

- l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24;
- a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a) del D.L. n.66/2014.

**Imposte sui redditi – Veicoli concessi in uso promiscuo –**



## **Tabelle ACI per la determinazione del fringe benefit.**

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto la pubblicazione sul S.O. n. 47 alla G.U. n. 305 del 31.12.2019, delle tabelle elaborate dall'ACI da utilizzare, per il periodo di imposta 2020, ai fini della determinazione del compenso in natura da imputare ai lavoratori dipendenti e assimilati che utilizzano, anche per esigenze personali, veicoli aziendali.

Le tabelle sono suddivise in due parti: la prima parte si applica fino al 30 giugno 2020, mentre la seconda a partire dal 1° luglio 2020; ciò al fine di recepire le modifiche apportate dall'art. 1, commi 632 e 633, della Legge di bilancio 2020 all'art. 51, comma 4, del TUIR in materia di *fringe benefit*.

